

## ALLEGATO A

**Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.**

Paragrafo 3.2, punto 3 delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale

<p>A) <b>“Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”</b>          Gli edifici la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi strategica, sono:</p>	<p>B) <b>“Edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”</b>          Gli edifici e le infrastrutture la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi rilevante<sup>1</sup>, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico;          a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse;          b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;          c) centrali operative 118.</p>	<p>1. Strutture per l'istruzione, pubbliche o private, con capienza superiore a 20 alunni:          a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse;          b) palestre annesse agli edifici scolastici;          c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.</p>
<p>2. Strutture civili:          a) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Direzione Di Comando e Controllo, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale);          b) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile;          c) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;          d) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico.</p>	<p>2. Strutture Civili pubbliche o di uso pubblico:          a) uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense;          b) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche;          c) edifici destinati al culto con superficie utile dell'aula superiore a 400 metri quadri;          d) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, auditorium con capienza utile superiore a 400 persone;          e) sale da ballo, con capienza utile superiore a 200 persone;          f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile superiore a 400 persone, quali stadi, tribune, palazzetti dello sport;          g) grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2500 metri quadrati;          h) strutture sanitarie o socio-assistenziali a carattere residenziale permanente, con ospiti non autosufficienti quali ospizi, orfanotrofi, residenze sanitarie assistite, ... con capienza superiore a 20 utenti.</p>
<p>3. Strutture militari e assimilabili:          a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza.</p>	<p>3. Strutture industriali          a) edifici industriali ove sia prevista la lavorazione di particolari sostanze insalubri o pericolose o sia prevista una presenza contemporanea media superiore a 200 addetti;          b) centrali elettriche da fonte geotermica, con capacità nominale<sup>2</sup> superiore a 25 megawatt.</p>
<p>4. Infrastrutture:</p>	<p>4. Infrastrutture:</p>

1 Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - Parere n. 34 del 24 settembre 2015

“... tutte le opere esistenti, sia pubbliche che private, che presentino in tutto o in parte attività ricadenti nelle Classi III e IV, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza [Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri] n. 3274/2003 devono essere sottoposti, a cura della proprietà alla valutazione della sicurezza prevista dalle vigenti Norme tecniche al Cap. 8, Edifici esistenti, punto 8.3.”

2 Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

<p>a) centrali elettriche di importanza primaria;</p> <p>b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);</p> <p>c) le opere d'arte relative alle vie di comunicazione (strade, ferrovie), limitatamente a quelle strategiche ed individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>e) strutture primarie connesse alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti);</p> <p>f) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 100.000 abitanti.</p>	<p>a) vie di comunicazione, quali strade, ferrovie, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze, oppure interruzioni prolungate del traffico o del servizio;</p> <p>b) opere di ritenuta, quali, dighe con volume di acqua invasato superiore a 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento superiore a 5 metri;</p> <p>c) impianti di depurazione con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti</p> <p>d) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 10.000 abitanti.</p>
<p>5. Altre strutture o infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	<p>5. Altre strutture e infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.</p>